DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 45/2002.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 luglio 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Catania è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Dott. Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2000 e 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2000 e 2001 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Catania l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Luigi Pietro Caruso*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA PER GLI ESERCIZI 2000 E 2001

S O M M A R I O

1. – Premessa *Pag.* 13
2. – Quadro normativo di riferimento » 13
3. – Gli Organi » 14
4. – Il primo piano operativo triennale » 16
5. – Piano regolatore portuale » 17
6. – Andamenti gestori » 17
6.1. – Attività autorizzatoria » 17
6.2. – Attività promozionale » 18
6.3. – Gestione del demanio » 18
6.4. – Interventi manutentori e servizi di interesse generale . » 19
6.5. – Spese per acquisto di beni e servizi » 20
6.6. – Cenni sull'attività dello scalo » 20
7. – Le risorse umane » 21
7.1. – Pianta organica » 21
7.2. – Costo del personale » 23
8. – La Contabilità dell'Ente » 24
8.1. – Regolamento di contabilità » 24
8.2. – I bilanci previsionali » 25
8.3. – Scostamenti di bilancio » 25
8.4. – Rendiconto finanziario » 26
8.4.1. – Valutazioni complessive » 26

8.4.2. – Analisi delle entrate *Pag.* 27

8.4.3. – Cenni sulle spese » 28

8.4.4. – La situazione amministrativa » 30

8.4.5. – La contabilità economica » 32

8.4.6. – La contabilità patrimoniale » 33

9. – Considerazioni conclusive » 34

1. – Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito in base alla legge 21 marzo 1958, n.259, sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Catania nel biennio 2000 – 2001 e sui fatti di gestione più salienti intervenuti nel periodo in considerazione e con il necessario raffronto dell'andamento gestorio rispetto all'anno precedente[1], non senza fare riferimento agli accadimenti più notevoli fino a data corrente.
Detto Ente risulta istituito con l'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84, e non subentra ad alcun organismo portuale similare preesistente.
Il controllo viene esercitato ai sensi dell'art. 2 della citata legge 21 marzo 1958 n. 259 in quanto l'acquisizione, da parte dell'Autorità Portuale dei canoni di concessione delle aree demaniali marittime, nonché del gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 84/94 costituisce, nei confronti di detti Enti, la contribuzione in via ordinaria, prevista dall'art. 2 della citata legge quale presupposto del controllo da parte della Corte dei conti, a consuntivo, sul rendiconto.

2. - Quadro normativo di riferimento

Con l'emanazione della legge 28 gennaio 1984, n.84, il legislatore ha inteso dare inizio al riordino della normativa portuale con la creazione, in alcuni porti di rilevanza nazionale – tra cui quello di Catania – delle Autorità portuali alle quali sono stati attribuiti specifici compiti che possono brevemente riassumersi nell'indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo di tutte le operazioni portuali.
Il trasferimento alle Regioni e agli enti locali di alcuni compiti propri dello Stato (compresa la materia dei trasporti) disposto con il D. L.vo n. 112/1998, ha lasciato immutate le attribuzioni delle Autorità portuali che continuano ad esercitarle in materia sia portuale sia di amministrazione del demanio marittimo (art. 105 c.1).
Da tale disposto discende la prosecuzione dei controlli sulle Autorità portuali da parte delle Amministrazioni statali, ai sensi della legge 84/94, nonché da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 30 del 28 febbraio 1998.

[1] Per il 1999 la Corte ha riferito al Parlamento con relazione allegata alla determinazione n. 63 in data 25 luglio 2000.

La successiva legge n. 413 del 30 novembre 1998, diretta al rifinanziamento dell'industria cantieristica, ha disposto un piano pluriennale di interventi diretti all'adeguamento della rete infrastrutturale dei porti italiani ed individuati dal Ministro dei trasporti e della navigazione sulla base delle richieste delle autorità portuali. Con la ripartizione dei fondi previsti dalla suddetta legge l'Autorità portuale di Catania ha ottenuto dal Ministero vigilante un finanziamento di 37 miliardi destinati al prolungamento del molo foraneo, i cui lavori sono stati aggiudicati nel luglio 2001.

Assume, poi, rilevanza ai fini delle presente relazione il decreto in data 25 gennaio 2000 con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto alla estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania.

Nei precedenti referti questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il ristretto ambito della circoscrizione territoriale assegnata all'Autorità portuale di Catania rendesse irrisorio il gettito dei canoni demaniali marittimi, che, insieme al gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate, rappresenta una delle due sole contribuzioni in via ordinaria previste dalla legge.

In tale considerazione, con decreto in data 25 gennaio 2000, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto all'ampliamento della circoscrizione dell'Autorità, anche se l'estensione territoriale, secondo l'Ente, rimane sempre notevolmente inferiore a quella accordata alla generalità delle altre autorità portuali.

Il quadro normativo va, infine, completato con la legge 30 giugno 2000, n. 186, concernente sostanzialmente la fornitura del lavoro portuale temporaneo.

3. – Gli organi

Sono organi istituzionali dell'Autorità portuale (art. 7 L. 84/94)

a) il Presidente (art. 8)
b) il Comitato portuale (art. 9) composto da 21 membri
c) il Segretariato generale (art. 10) composto dal Segretario Generale e dalla Segreteria tecnico-operativa
d) il Collegio dei revisori (art. 11) composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti.

Per quanto concerne i compensi agli Organi dell'Ente, l'indennità di carica percepita dal Presidente ammonta a 12,04 milioni mensili lordi, misura stabilita dal D.M. del 10 luglio 1997 con il quale detta indennità è stata determinata nell'importo del trattamento economico del Segretario Generale maggiorato del 30 %.

Ai componenti del Comitato portuale viene corrisposto un compenso pari a lire 150.000 per gettone di presenza .

Quanto ai componenti del Collegio dei revisori, il trattamento relativo al Presidente è pari a 10,37 milioni lordi annui, mentre per i revisori effettivi il compenso è pari a 8,64 milioni lordi annui. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità commisurata al 20% di quella corrisposta ai membri effettivi.

Con riferimento, poi, all'onere sopportato dall'Ente nel periodo in esame per gli organi istituzionali, questo è passato dai 269,4 milioni nel 1999 (pari all'8,43% delle spese correnti) a 304,3 milioni nel 2000 (pari al 7,79% delle spese correnti) e 322,5 milioni nel 2001 (pari al 7,6% delle spese correnti).

Ma a questo proposito occorre precisare che l'aliquota aumenta sensibilmente ove si consideri che tra le spese correnti figurano non correttamente anche le spese per la manutenzione straordinaria, come si dirà in seguito nella sede più appropriata.

4. - Il piano operativo triennale

In ottemperanza al dettato della norma, che prescrive la stesura, da parte dell'Autorità portuale, di un piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali, l'Ente ha provveduto alla redazione del Piano Operativo triennale 2000 – 2003, con validità dal 1° maggio 2000.

L'attuale Piano Operativo fa seguito al primo P.O.T. 1996 – 1999, aggiornato con un secondo documento di programmazione relativo agli obiettivi e agli interventi prefigurati in ordine al triennio 1999 –2001.

Su detti documenti si è compiutamente riferito nei precedenti referti, cui si fa rinvio.

Le linee-guida del nuovo documento richiamano gli obiettivi di fondo già individuati nel precedente piano, consistenti nella crescita dei principali settori di attività dello scalo, con riguardo alla favorevole posizione geografica, all'ampio bacino di utenza e alla possibilità di ampliamento. Tra i settori di attività suscettibili di crescita sono stati presi in considerazione quelli industriale, peschereccio, turistico e da diporto, che fanno del porto di Catania un porto con funzionalità polivalente.

Gli interventi previsti sono distinti in interventi di carattere generale o finalizzato.

Tra i primi vanno ricordati il rifacimento completo della struttura relativa all'ingresso denominato "Asse dei Servizi", il prolungamento del Molo foraneo, i lavori di dragaggio, e tra i secondi la costruzione della stazione marittima, la realizzazione di darsene, la ristrutturazione di banchine, ecc.

In ordine a tali interventi, tuttavia, dall'esame del documento non si rinviene alcuna indicazione di massima circa gli importi finanziari necessari e, quanto alla copertura, il Piano fa riferimento a generiche fonti pubbliche (Stato, Regione, Provincia, Camera di commercio e Comune) o private, destinati all'ammodernamento delle attrezzature esistenti o alla realizzazione di nuove strutture.

In sostanza, come già rilevato per tutti i precedenti documenti di programmazione elaborati dall'Ente, il nuovo Piano triennale si configura come mero piano generale di studio e non come piano operativo secondo il dettato dell'art. 9 della legge n. 84/94.